REGOLAMENTO (CE) N. 1301/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1996

recante modalità di gestione, per il 1996, di un contingente di preparazioni appartenenti ai tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, originari della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali e multilaterali dell'Uruguay Round [2], modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96 [3], in particolare l'articolo 8,

considerando che l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [4], prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario per le preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, originarie della Bulgaria;

considerando che il dazio doganale applicabile alle importazioni effettuate nell'ambito di tale contingente è stato ridotto al 20 % per il secondo semestre 1995 a norma del regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio [5]; che tale riduzione è stata prorogata al 1996 dal regolamento (CE) n. 3066/95 e che occorre quindi applicare questo miglioramento della concessione per il 1996;

considerando che in seguito alla proroga suddetta e per maggiore chiarezza è opportuno sostituire con un nuovo regolamento, a partire dal 1° gennaio 1996, il regolamento (CE) n. 1550/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, recante modalità di gestione di un contingente di preparazioni appartenenti ai tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, previsto dall'accordo intermedio sul commercio e sulle misure di accompagnamento con la Bulgaria [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95 [7], pur riprendendone le modalità di gestione e le altre modalità di applicazione;

considerando che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere in grado di seguire il progressivo esaurimento del contingente tariffario e di informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno disporre che i titoli relativi all'importazione dei suddetti prodotti nell'ambito del contingente siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, previa eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che deve essere verificata, in particolare, l'origine bulgara dei prodotti;

considerando che occorre prevedere le indicazioni che devono essere riportate nelle domande e sui titoli;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime previsto, è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli d'importazione nell'ambito del suddetto regime sia fissata a 25 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41 originari della Bulgaria, che beneficiano per il 1996 di un contingente tariffario a prelievo ridotto a norma dell'accordo europeo concluso con la Bulgaria e a norma del regolamento (CE) n. 3066/95, possono essere importati nella Comunità in conformità del presente regolamento.

L'aliquota del dazio applicabile nonché i quantitativi che possono essere importati sono indicati in allegato.

[1] GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.
[2] GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.
[3] GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 2.
[4] GU n. L 358 del 31. 12. 1994.
[5] GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 29.
[6] GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 43.
[7] GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 12.

Articolo 2

La domanda di titolo d'importazione è ammissibile solo se è scortata dall'originale del documento comprovante l'origine, ossia di un certificato EUR.1 redatto in Bulgaria conformemente al protocollo n. 4 dell'accordo europeo per i prodotti di cui trattasi.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione vengono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo della settimana. Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo non inferiore a 5 t in peso del prodotto e non superiore a 500 t.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo d'importazione per telex o telefax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno in cui sono state presentate.

3. Entro il venerdì successivo alla data di presentazione delle domande di titolo, la Commissione comunica per telex o per telefax agli Stati membri in che misura deve essere dato seguito alle stesse.

4. Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione non appena ricevono la comunicazione della Commissione. Il periodo di validità del titolo si calcola a decorrere dal giorno dell'effettivo rilascio.

5. Il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra 0.

Articolo 4

Per i prodotti da importare con il beneficio della riduzione del dazio all'importazione di cui all'articolo 1, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione «Bulgaria»; il titolo obbliga ad importare da detto paese;

b) nella casella 24, una delle seguenti diciture:

— Derecho de importación reducido en un 80 % [Anexo del Reglamento (CE) nº 1301/96]

— Importtold nedsat med 80 % (Bilaget til forordning (EF) nr. 1301/96)

— Zollermäßigung um 80 % (Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1301/96)

— Δασμός κατά την εισαγωγή μειωμένος κατά 80 % [Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/96]

— 80 % import duty reduction [Annex to Regulation (EC) No 1301/96]

— Droit à l'importation réduit de 80 % [annexe du règlement (CE) nº 1301/96]

— Dazio all'importazione ridotto dell'80 % [Allegato del regolamento (CE) n. 1301/96]

— Met 80 % verlaagd invoerrecht (Bijlage bij Verordening (EG) nr. 1301/96)

— Direito de importação reduzido de 80 % [Anexo do Regulamento (CE) nº 1301/96]

— 80 prosenttia alennettu tuontitulli [asetuksen (EY) N:o 1301/96 liite]

— 80 % nedsatt importtull (bilaga till förordning (EG) nr 1301/96).

Articolo 5

La cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ECU/t.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1550/94 è abrogato. Tuttavia i titoli rilasciati in virtù di detto regolamento rimangono validi per l'intero periodo di validità normale.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Il quantitativo di prodotti dei codici NC menzionati nel presente allegato che può essere importato dalla Bulgaria beneficia di una riduzione dei dazi all'importazione dell'80 % nel 1996.

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo totale che può essere importato nel 1996
2309 90 31 2309 90 41	Preparazione dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2 800 tonnellate